

---

**Deliberazione amministrativa n. 110  
del 12 novembre 2003.**

*Modificazioni ed integrazioni degli articoli 18, 19 e 20 del regolamento interno del consiglio regionale.*

**IL CONSIGLIO REGIONALE**

Ritenuto necessario procedere ad una modifica del Regolamento interno affinché la composizione delle Commissioni consiliari permanenti rispecchi la composizione del Consiglio regionale ed in particolare la proporzione esistente tra la maggioranza e la minoranza in seno allo stesso;

Ritenuto necessario, altresì, adottare una normativa regolarmente tendente a garantire anche nel corso della legislatura il rispetto dei criteri di composizione delle Commissioni consiliari permanenti;

Vista la proposta dell'Ufficio di Presidenza n. 1451 del 5 novembre 2003;

Dato atto che la suddetta proposta è stata preventivamente esaminata dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi nelle riunioni del 22 ottobre 2003 e del 5 novembre 2003;

Visto l'articolo 10, secondo comma, del Regolamento interno;

Visto l'articolo 133 del Regolamento interno;

**DELIBERA**

di approvare le seguenti modificazioni ed integrazioni del Regolamento interno del Consiglio.

Avvenuta la votazione, il Presidente ne proclama l'esito: "Il Consiglio approva".

**IL PRESIDENTE**  
(Luigi Minardi)

**I CONSIGLIERI SEGRETARI**  
(Gabriele Martoni)  
(Ottavio Brini)

**REGOLAMENTO REGIONALE CONCERNENTE:  
MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI DEGLI ARTICOLI 18, 19 E 20  
DEL REGOLAMENTO INTERNO DEL CONSIGLIO**

**Art. 1**  
*(Modifica dell'articolo 18  
del Regolamento interno)*

1. Il quarto comma dell'articolo 18 del Regolamento interno è abrogato.

**Art. 2**  
*(Modifica dell'articolo 19  
del Regolamento interno)*

1. L'articolo 19 del Regolamento interno è sostituito dal seguente:

**"Art. 19 (Formazione)**

La composizione delle Commissioni consiliari permanenti, per quanto possibile, deve rispecchiare la composizione del Consiglio ed in particolare la proporzione esistente tra la maggioranza e la minoranza in seno allo stesso.

Ciascun Consigliere deve appartenere ad una Commissione permanente e, salvo quanto previsto dal quinto e sesto comma, non può far parte di più di una di esse.

Ciascun Gruppo consiliare, subito dopo la sua costituzione, designa i propri componenti nelle Commissioni permanenti, ripartendoli in numero uguale in ciascuna Commissione e dandone immediata comunicazione all'Ufficio di Presidenza.

L'Ufficio di Presidenza, sulla base delle proposte dei Gruppi, distribuisce tra le Commissioni i Consiglieri e stabilisce a quali di esse vanno assegnati i Consiglieri che non sono rientrati nella ripartizione a norma del terzo comma, nonché quelli che appartengono a Gruppi la cui consistenza numerica è inferiore al numero delle Commissioni.

Il Consigliere che ricopre l'incarico di Presidente della Giunta, di Presidente del Consiglio o di Assessore è sostituito pro-tempore da altro Consigliere designato dal suo Gruppo che non sia componente della stessa Commissione.

L'Ufficio di Presidenza, su proposta del Presidente, può integrare la composizione di una o più Commissioni con Consiglieri designati a far parte di altre Commissioni, nella misura strettamente necessaria ad assicurare il rispetto del principio indicato al primo comma.

Ogni Consigliere può assistere, con diritto di parola, ai lavori delle Commissioni di cui non è componente.

Il Presidente e i componenti della Giunta hanno diritto di partecipare, senza voto, ai lavori delle

Commissioni. Ne hanno l'obbligo se richiesti dalla Commissione.

Ove nel corso della legislatura in una o più Commissioni permanenti venga meno il rapporto esistente tra maggioranza e minoranza in seno al Consiglio regionale, l'Ufficio di Presidenza procede, sulla base delle disposizioni di cui al presente articolo, alla modifica della loro composizione e alla loro ricostituzione ai sensi dell'articolo 20.

L'Ufficio di Presidenza, nel corso della legislatura, può, altresì, procedere, su richiesta dei Gruppi di appartenenza, ad una diversa assegnazione dei Consiglieri nelle Commissioni permanenti, che non alteri i criteri di composizione delle Commissioni stesse di cui al primo comma.

Le Commissioni permanenti decadono in ogni caso dopo trenta mesi dalla data della prima elezione del Presidente del Consiglio."

**Art. 3**  
*(Modifica dell'articolo 20  
del Regolamento interno)*

1. Il quarto comma dell'articolo 20 del Regolamento interno è sostituito dal seguente:

"Entro i quindici giorni successivi alla scadenza di cui all'undicesimo comma dell'articolo 19, o alla modifica della composizione della Commissione di cui al nono comma dello stesso articolo, o al verificarsi di una causa di cessazione dalla carica del Presidente, il Presidente del Consiglio convoca le Commissioni per procedere alla costituzione ai sensi del primo comma. Qualora non ci siano state nuove designazioni da parte dei Gruppi si intendono confermati i Consiglieri che componevano le precedenti Commissioni."

**Art. 4**  
*(Disposizioni transitorie)*

1. L'Ufficio di Presidenza procede alla modifica della composizione delle Commissioni permanenti, secondo le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2, entro quindici giorni dall'approvazione del presente regolamento. A tale scopo le designazioni dei Gruppi previste dal terzo comma dell'articolo 19 del regolamento interno, nel testo introdotto dall'articolo 2, sono comunicate all'Ufficio di Presidenza entro cinque giorni dall'approvazione del presente regolamento.